SENATO DELLA REPUBBLICA

IX COMMISSIONE

(Industria, commercio interno ed estero, turismo)

RIUNIONE DEL 20 APRILE 1950

(24ª in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente LONGONI

INDICE

Disegno di legge:

(Seguito della discussione e approvazione)
« Disciplina delle bombole per metano » (N. 494):

PRESIDENTE . . . . . *Pag.* 225
DE LUCA, *relatore* 226, 227, 228, 229, 230, 231, 233, 234, 235
ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio* 227, 228, 230, 231, 233, 234, 235
TAMBURRANO 230, 231
MARTINI 231, 232

La riunione ha inizio alle ore 11,10.

Sono presenti i senatori: Asquini, Benedetti Tullio, Braitenberg, Carmagnola, Castagno, De Luca, Fiore, Ghidetti, Giacometti, Giua, Longoni, Martini, Mott, Pezzullo, Tamburrano, Tomè.

Interviene alla riunione il Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio senatore Ziino.

TOMÈ, *segretario*, legge il processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Disciplina delle bombole per metano » (N. 494).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Disciplina delle bombole per metano ».

Come gli onorevoli colleghi ricorderanno, durante la scorsa riunione si giunse fino alla approvazione del primo comma dell'articolo 6 del testo governativo e 5 del nuovo testo della legge, proposto dal relatore. Proseguiamo pertanto l'esame di tale articolo, di cui do lettura:

Art. 6.

Decorso il termine di cui all'articolo 1 le bombole di nuova fabbricazione debbono essere presentate per la punzonatura entro trenta giorni dall'acquisto.

Le imprese che fabbricano bombole per metano debbono entro il 20 di ciascun mese trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente.

L'onorevole relatore propone di sostituire tale testo con un nuovo testo, così formulato:

« Le bombole di fabbricazione posteriore alla scadenza del termine di cui all'articolo 1, non possono essere riempite di gas, se non siano state preventivamente sottoposte alla punzonatura. La presentazione delle bombole a questo scopo deve essere effettuata entro trenta

giorni dall'acquisto presso la Ditta fabbricante, nei luoghi e nei modi stabiliti dal regolamento ».

DE LUCA, *relatore*. Il nuovo testo dell'articolo 5, così come quello di tutti gli altri emendamenti da me proposti agli articoli susseguenti, rappresenta il frutto di un concordato tra il Governo e il relatore.

Tra l'altro, la soppressione delle parole: « nè circolare nel territorio della Repubblica », come era detto nel testo primitivo dell'emendamento, è giustificata dal fatto che, per le bombole di nuova fabbricazione, costruite cioè durante il periodo di 90 giorni previsto nell'articolo 1, la circolazione è legittima finchè non scade tale termine.

Quanto alla specificazione che le bombole debbono essere « di fabbricazione posteriore alla scadenza del termine di cui all'articolo 1» per essere assoggettate alla punzonatura prima di essere riempite di gas, essa è giustificata dal fatto che esiste il termine di 90 giorni fissato dall'articolo 1°. Le bombole fabbricate durante quel periodo di 90 giorni sono assoggettate allo stesso obbligo della punzonatura cui sono assoggettate tutte le bombole precedentemente costruite, in quanto, come stabilisce l'articolo 1, tutte le bombole esistenti all'entrata in vigore della presente legge dovranno essere presentate all'Ente Nazionale Metano. Pertanto la norma contenuta nel presente articolo non può riferirsi che alle bombole fabbricate posteriormente al termine dei 90 giorni, poichè tale decorrenza esclude dall'applicazione generale della legge tanto le bombole costruite precedentemente quanto quelle costruite entro i 90 giorni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo dell'onorevole De Luca. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'onorevole De Luca propone inoltre un emendamento aggiuntivo così formulato:

« I fabbricanti di bombole per metano debbono, entro il 20 di ciascun mese, trasmettere all'Ente Nazionale Metano un elenco delle bombole vendute nel mese precedente ».

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione il comma aggiuntivo proposto dall'onorevole De Luca. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 7 nel testo ministeriale:

Art. 7.

Chiunque, decorso il termine di cui all'articolo 1, o, per le bombole di nuova fabbricazione, quello di cui all'articolo precedente, detiene bombole per metano prive della punzonatura di verifica è punito con l'ammenda da lire 8.000 a lire 12.000 per ciascuna bombola.

La stessa pena si applica ai produttori di gas metano e ai loro dipendenti che, decorso il termine suindicato, riempiono bombole prive della predetta punzonatura, nonchè ai produttori di bombole che omettono di trasmettere all'Ente Nazionale Metano, nel termine previsto nell'articolo 6, l'elenco delle bombole vendute nel mese precedente.

Per le contravvenzioni di cui al presente articolo l'imputato è ammesso a presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione al Presidente dell'Ente Nazionale Metano. Questi, sentito il Comitato di cui all'articolo 12, determina la somma da pagare a titolo di oblazione, che non può essere inferiore alla terza parte del massimo della pena prevista, nonchè il termine entro cui dovrà eseguirsi il pagamento.

L'onorevole De Luca propone un nuovo testo dell'articolo, così formulato:

Art. 6.

Chiunque, eccettuati i fabbricanti per l'invenduto, decorso il termine di cui all'articolo 1, detiene, a qualsivoglia titolo, bombole per metano di precedente fabbricazione, idonee all'uso o che possano utilmente essere riparate, prive di punzonatura, è punito con l'ammenda da lire 4.000 a lire 12.000 per ciascuna bombola, oltre il sequestro delle bombole stesse per l'attribuzione all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione relativa.

Per quelle di fabbricazione posteriore, il detentore, decorsi trenta giorni dalla data della fattura rilasciata dal fabbricante al suo

acquirente, senza che le bombole siano state presentate per la punzonatura, incorre nella pena dell'ammenda di cui sopra. Nella stessa pena incorrono i fabbricanti che omettono di ottemperare all'obbligo, di cui al terzo comma dell'articolo precedente, nonchè i produttori di metano e i loro dipendenti che riempiono bombole prive di punzonatura, dopo scaduto il termine di cui all'articolo 1.

DE LUCA, *relatore*. Ho anzitutto creduto opportuno di aggiungere nel primo comma l'inciso: « eccettuate le ditte fabbricanti per l'invenduto », in quanto fino a che le bombole non vengono vendute, non vengono, naturalmente, neppure punzonate.

Inoltre, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, tutte le bombole costruite fino al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del disegno di legge sono sottoposte all'obbligo della presentazione entro quel giorno per la punzonatura.

Sono esenti da questo obbligo le ditte fabbricanti che non abbiano venduto quelle bombole; sarebbe un non senso obbligarle alla punzonatura per l'invenduto. Questa esenzione non crea d'altra parte situazioni di privilegio o possibilità d'evasione, in quanto siamo garantiti dalla norma generale che sancisce che, prima della immissione nella circolazione, le bombole devono essere in ogni caso punzonate.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6, nella dizione proposta dall'onorevole De Luca. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Passiamo ora ad esaminare il secondo comma dell'articolo 6, sempre nel testo emendato dall'onorevole De Luca.

DE LUCA, *relatore*. Al secondo comma ho ritenuto opportuno fare una distinzione tra detentore e acquirente poichè potrebbe darsi che il primo acquirente faccia commercio delle bombole, nel qual caso deve ritenersi responsabile il detentore, il quale allo scadere del termine previsto si trovi in possesso delle bombole. Qualora non provveda alla punzonatura egli incorrerà nella pena dell'ammenda, non del sequestro, in quanto queste bombole non sono presuntivamente di proprietà dell'Ente Metano, ma dell'acquirente, e non vi sarebbe quindi ragione di confiscarle.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione il terzo comma dello articolo 6. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il quarto comma. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

DE LUCA, *relatore*. Confesso, inoltre, di avere dei dubbi circa l'opportunità di infliggere, come è previsto nel testo proposto, la pena dell'ammenda anche ai dipendenti dei venditori di metano, considerando che il titolare della contravvenzione è e deve essere la ditta e soltanto essa. Non si tratta di pena restrittiva della libertà personale, per cui la complicità implica u a estensione della pena anche al complice: qui si tratta di una responsabilità obiettiva da parte della ditta; se i suoi mandatari incorrono nell'ammenda, è la ditta che risponde economicamente della contravvenzione essendo essa responsabile anche degli atti dei suoi dipendenti.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Ritengo che la difficoltà sarebbe superata se sostituissimo alla dizione: « i produttori di gas metano e i loro dipendenti » la dizione: « i venditori di metano ».

DE LUCA, *relatore*. Accetto la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo ed ultimo comma dell'articolo 6 nel nuovo testo proposto dal senatore De Luca e che risulta pertanto così formulato: « Per quelle di fabbricazione posteriore, il detentore, decorsi trenta giorni dalla data della fattura rilasciata dal fabbricante al suo acquirente senza che le bombole siano state presentate per la punzonatura, incorre nella pena dell'ammenda di cui sopra. Nella stessa pena incorrono i fabbricanti che omettono di ottemperare all'obbligo di cui al terzo comma dell'articolo precedente nonchè i venditori di metano che riempiono bombole prive di punzonatura, dopo scaduto il termine di cui all'articolo 1 ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6 nel suo complesso, con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Faccio presente che l'onorevole De Luca propone un articolo aggiuntivo 6-*bis* così formulato:

« Per le contravvenzioni di cui al precedente articolo, l'imputato è ammesso a versare il minimo dell'ammenda all'Ufficio del Registro, prima dell'apertura del dibattimento, fermo il sequestro per l'attribuzione delle bombole all'Ente Nazionale Metano e la perdita della cauzione, ove ne ricorra il caso, nonchè l'onere del pagamento delle spese processuali. Il versamento estingue l'azione penale.

« Per le bombole di nuova fabbricazione, contro il detentore decorre un nuovo termine di trenta giorni per la punzonatura dalla definizione per oblazione volontaria o dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna ».

DE LUCA, *relatore*. Circa la disposizione, secondo cui l'imputato è ammesso a versare il minimo dell'ammenda all'Ufficio del registro prima dell'apertura del dibattimento, debbo osservare che la condanna potrebbe avvenire anche per decreto penale, cioè senza dibattimento. Senonchè o il contravventore si affida alla pronuncia del decreto, ed allora la condanna passa in giudicato ed egli non può più arrestare l'azione penale, ovvero il contravventore, volendo fruire della disposizione contenuta in questo articolo, fa opposizione al decreto ed allora, siccome deve essere fissato il dibattimento per la discussione dell'opposizione, egli può sempre eseguire il versamento entro il termine costituito dall'apertura del dibattimento.

Ci si deve ora chiedere se il versamento estingue l'azione penale; si tratta di una questione dottrinale. Secondo il codice Zanardelli l'azione penale era concepita come l'iniziativa presa dalla pubblica autorità contro l'illecito giuridico penalmente perseguito, e l'azione costituiva il mezzo strumentale, direi, perchè il meccanismo della giustizia punitiva potesse operare nel caso specifico; si poteva pertanto parlare di estinzione dell'azione penale. Una volta estinta l'azione penale, il fatto non è più perseguibile, perchè non vi è più azione da parte dello Stato; a mio modo di vedere la locuzione adottata nel codice Zanardelli era più corretta di quella adottata dal legislatore fascista, il quale parla invece di estinzione del reato. Ora, il reato, a mio parere, è un fatto storico, che non si estingue: si estingue invece l'azione, che è un movimento, ma il reato, che è statico e definitivo, appunto perchè fatto storico, non può estinguersi. Per questo motivo, nonostante il Codice penale vigente usi una locuzione diversa, proporrei di adottare la dizione: « estinzione dell'azione penale ». Se tuttavia la Commissione ritenesse opportuno che il testo della legge armonizzasse con il Codice penale, non avrei nessuna difficoltà ad accettare.

TAMBURRANO. Vorrei chiedere perchè la misura del versamento è stata fissata nel minimo dell'ammenda.

DE LUCA, *relatore*. Ho creduto opportuno fissare la misura del versamento nel minimo dell'ammenda perchè penso che ciò possa incitare i contravventori all'oblazione. Qualora la misura fosse maggiore, poichè l'imputato potrebbe sperare che il giudice gli infliggesse soltanto il minimo, molto più facilmente preferirebbe giungere al dibattimento. Viceversa, fissando il minimo, il contravventore certo del proprio reato preferirà rinunciare al procedimento penale.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Il concetto che il versamento estingue l'azione penale è insito nel concetto di oblazione, e pertanto penso che le parole « Il versamento estingue l'azione penale » possano essere omesse, così come avviene nel testo governativo, che non fa menzione nè di estinzione del reato nè di estinzione dell'azione penale.

DE LUCA, *relatore*. Accetto la proposta dell'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 6-*bis*, di cui ho dato lettura, con la soppressione delle parole: « Il versamento estingue l'azione penale ». Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 6-*bis*. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 6-*bis* nel suo complesso, con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che, a seguito della votazione testè avvenuta, l'articolo approvato prende il numero 7.

Do lettura dell'articolo 7, nel testo proposto dal relatore:

« I produttori di gas metano ed i distributori di bombole sono tenuti a ricevere dagli utenti le bombole vuote munite di punzonatura, qualunque sia il loro stato di manutenzione, e debbono consegnare in cambio bombole punzonate ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che tale articolo assume, in seguito all'approvazione del 6-*bis*, divenuto 7, il numero 8.

Art. 8.

I proprietari di bombole per metano punzonate hanno diritto a un corrispettivo per l'uso delle bombole stesse a carico del fondo di cui all'articolo 13.

DE LUCA, *relatore*. A proposito di questo articolo debbo ricordare quanto ebbe ad osservare nella scorsa riunione il collega Tomè. Egli si preoccupava essenzialmente delle complicazioni burocratiche che potrebbero essere provocate dalle disposizioni in esso contenute, con la creazione di un eventuale organismo di controllo. Ma evidentemente, se noi crediamo che risponda ad un criterio di giustizia il fatto che il proprietario tragga un utile dal suo bene, occorre che nella legge sia contemplato il modo di compensare i proprietari per l'uso del loro bene.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 6-*bis*, l'articolo testè approvato prende il numero 9.

Art. 9.

Gli utenti, ancorchè proprietari, di bombole per metano sono tenuti, per ciascuna bombola posseduta, a un corrispettivo giornaliero per l'uso delle stesse e per i servizi previsti dalla presente legge.

Il corrispettivo suddetto deve essere pagato trimestralmente entro la prima decade di ciascun trimestre.

In mancanza, esso è riscosso secondo le norme previste dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, con ingiunzione dell'Intendente di finanza della circoscrizione in cui risiede l'obbligato.

DE LUCA, *relatore*. Questo articolo, ritengo, non sarà di facile applicazione, per quanto non di impossibile applicazione. Gli utenti delle bombole per metano non sono tutti sullo stesso piano perchè utente, in senso rigorosamente letterale, è anche colui che prende occasionalmente una bombola, la riempie, si serve del gas e la restituisce. Ora è chiaro che questo utente occasionale non può essere perseguito. Credo quindi che per utente si debba qui intendere una specie di impresa di utenza: in altri termini, il proprietario che fa riempire le bombole e le fa distribuire, è proprietario e utente insieme; altrettanto si dica per chi prende in affitto un certo numero di bombole – tre, quattro, cinquemila – ed assume l'impegno della distribuzione del metano capillarmente, rispondendo dell'utenza in modo direi globale, non in relazione ad ogni singola bombola. Se la legge dice che il corrispettivo per la utenza è dovuto per ogni bombola, questo è perchè si possa stabilire la misura dell'utenza da parte di ogni singolo utente, non perchè si presupponga che ogni bombola abbia un suo particolare utente nel trimestre, perchè nel corso di un trimestre le utenze spicciole possono cambiare rapidissimamente. A mio giudizio quindi la dizione « utente » usata nell'articolo deve essere intesa nel senso di impresa di utenza, di un'assunzione di utenza, cioè, per un numero non irrilevante di bombole. In tal caso si potrà contare su una certa stabilità della utenza, e allora è logico che si colpisca questo

tipo di utente facendogli pagare quel corrispettivo che sarà stabilito per provvedere alle necessità previste dall'articolo 13. Con questo chiarimento penso possa essere mantenuta l'attuale dizione.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* L'articolo 9 si deve intendere con l'ausilio del successivo articolo 10, perchè i due articoli messi insieme rendono facilmente intellegibile tutto il sistema, che si intende adottare. Tale sistema si configura così: una volta stabilito il compenso a favore dei proprietari, una volta stabilito che questo compenso deve essere prelevato da un fondo comune che sarà amministrato dal Comitato previsto dall'articolo 12, si tratta di stabilire il modo con il quale questo fondo comune deve essere formato. L'estensore della legge ha pertanto stabilito che questo fondo comune si costituisca mediante un versamento, al quale è tenuto il possessore della bombola, che figuri come tale per dichiarazione fatta all'Ente Nazionale Metano.

Chiarito questo concetto, ne deriva conseguenzialmente che il possessore noto può usare la bombola, come può anche non usarla, ma questo non ha importanza all'effetto del pagamento dovuto al fondo. Vi è cioè una presunzione di utenza nei confronti del possessore, presunzione che può rispondere o meno alla realtà di fatto.

Non è d'altronde possibile escogitare un qualche sistema diverso perchè, altrimenti, non si renderebbe più possibile la costituzione del fondo, in quanto il possessore della bombola potrebbe facilmente sottrarsi all'obbligo del pagamento del corrispettivo da versare al fondo comune, giustificando in qualsiasi modo tale sua inadempienza, dimostrando in un qualsiasi modo di essere detentore della bombola, ma non utente. In questo modo mi pare sia sufficientemente chiarito che, quando all'articolo 9 si usa la dizione « gli utenti », per « utente » si intende colui che presso l'Ente Metano figuri come possessore della bombola, ed allora la distinzione fatta dal collega De Luca viene a cadere, perchè come possessore presso l'Ente Metano può figurare tanto l'imprenditore, a cui si riferiva il collega De Luca, quando anche un possessore di bombole che però non sia imprenditore. Utente, ai fini dell'approvazione di questo articolo, potrà essere, in altri termini, considerato tanto il possessore di una sola bombola che la usi saltuariamente per comodità propria – per la trazione di un proprio autoveicolo, ad esempio – quanto chi abbia addirittura un parco di bombole e saltuariamente ne metta un certo numero a disposizione del consumatore occasionale. Quindi mi pare che una qualsiasi distinzione tra imprenditore e detentore potrebbe essere pericolosa, e, anzichè chiarire la legge e facilitarne l'applicazione, potrebbe dar luogo a complicazioni ed inconvenienti.

DE LUCA, *relatore.* Desidero sottolineare che, mentre la parola utente ha un significato oggettivo in relazione alla vera ed effettiva utenza della bombola, qui utente va inteso nel senso che è colui che risulta tale presso l'Ente Metano.

TAMBURRANO. Per maggiore chiarezza, non potremmo sostituire alla parola « utenti » la parola « possessori » ?

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Esiste un principio di ermeneutica legale per cui le varie disposizioni si integrano e si coordinano l'una con l'altra, e pertanto la dizione dell' articolo 9 deve essere interpretata, ed allora appare chiarissima, come ho già detto, con l'ausilio del successivo articolo 10.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare pongo in votazione l'articolo 9 nel testo già letto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Avverto che, sempre a seguito dell'approvazione dell'articolo 6-*bis*, questo articolo assume il numero 10.

Art. 10.

Nel caso di trasferimento del possesso di bombole il nuovo possessore succede nell'obbligo di pagare il corrispettivo giornaliero a decorrere dal trimestre successivo a quello in cui perviene all'Ente Nazionale Metano la denunzia del trasferimento, sottoscritta dallo stesso e dal precedente possessore.

Colui che ha trasferito il possesso ha tuttavia diritto al rimborso, a carico del nuovo pos-

sessore, della quota di corrispettivo relativa al periodo compreso fra il giorno del trasferimento del possesso delle bombole e quello in cui ha effetto la dichiarazione prodotta.

Al primo comma di questo articolo il relatore propone di aggiungere le parole: « in forma autentica e autenticata », dopo le altre « la denunzia del trasferimento ».

MARTINI. A mio parere il fissare un simile obbligo importerebbe eccessive complicazioni burocratiche. D'altra parte le esistenti severe sanzioni contro i falsi mi sembrano sufficienti a garantirci dalle frodi.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Il testo governativo prevede già la forma scritta per la denunzia del trasferimento. Da parte del relatore si manifesta una certa preoccupazione per il fatto che questa dichiarazione è produttiva di determinati effetti giuridici, e non semplicemente nei riguardi delle parti che hanno reso la dichiarazione, ma anche nei confronti di terzi e particolarmente di un ente, cioè l'Ente Metano. Questo impone la necessità di sincerarsi della autenticità della dichiarazione, ed è quindi giusto stabilire che questa dichiarazione deve essere resa in forma autentica. Ora, una volta che la forma scritta è già ammessa e stabilita obbligatoriamente, il dover aggiungere che la denunzia deve essere effettuata in forma autentica, cioè con l'intervento del notaio che autentichi la firma, non mi pare che costituisca nè un intralcio nè un onere di spesa eccessivo.

Il relatore dà importanza al registro che deve essere tenuto dall'Ente Metano. Il relatore, anzi, in una precedente riunione ha dichiarato di rinunciare al pubblico registro, come era stato da lui proposto, in vista dell'assicurazione della tenuta da parte dell'Ente Metano di questo registro, che dovrebbe avere il compito precipuo di indicare quali sono i possessori e gli utenti delle singole bombole, all'effetto di obbligarli al pagamento del corrispettivo per la formazione del fondo comune. Nell'intendimento del relatore questo registro dovrebbe anche avere una importanza sostanziale, nel senso di consentire in qualsiasi momento il reperimento delle bombole e nel senso di poter anche indicare i veri possessori di esse. Se questo registro assurgesse a tale importanza, diventerebbe anche, ovviamente, indispensabile che le variazioni che nello stesso vengono annotate siano fatte in base ad un documento di annotazione che sia esente da qualsiasi sospetto e che pertanto sia redatto in forma autentica o autenticata.

DE LUCA, *relatore.* Ritengo necessario emendare l'articolo nel senso da me indicato affinchè il registro che si va a costituire, per quanto di carattere amministrativo, abbia il requisito della assoluta certezza. È evidente infatti che, se la denuncia non fosse redatta in forma autentica o autenticata, essa non potrebbe dare alcun affidamento di certezza, e le indicazioni del registro diventerebbero puramente ipotetiche, la qual cosa mi sembrerebbe un vero contronsenso. Al massimo potrei consentire che la definizione delle forme in cui deve essere redatta la denuncia venga stabilita in sede di Regolamento, ma non mi nascondo che, dovendo la legge entrare rapidamente in vigore, il dover attendere la compilazione del Regolamento creerebbe gravi inconvenienti.

MARTINI. Non dimentichiamo che sull'atto di trasferimento del possesso figurano le firme del nuovo possessore e dell'antico possessore. Ora, considerando la gravità delle pene comminate a chi si renda colpevole di falso, ritengo estremamente dubbia l'ipotesi di una frode. D'altra parte noi dobbiamo cercare di facilitare il più possibile il trasferimento delle bombole, che, si noti bene, non costituiscono, in genere, un patrimonio di ingente entità. Per questi motivi, mi dichiaro contrario all'approvazione dell'emendamento.

TAMBURRANO. Ritengo che la difficoltà potrebbe essere superata se noi facilitassimo l'autenticazione, e propongo pertanto il seguente emendamento: dopo le parole « denuncia del trasferimento », aggiungere le altre: « sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente Nazionale Metano o vistata per l'autentica dall'autorità comunale locale ».

DE LUCA, *relatore.* Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole Tamburrano.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio.* Dichiaro di accettare l'emendamento dell'onorevole Tamburrano.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Tamburrano, tendente a sostituire alle parole: « sottoscritta

dallo stesso e dal precedente possessore » le altre « sottoscritta dagli interessati in presenza di un funzionario dell'Ente nazionale Metano o vistata per l'autentica dall'autorità comunale locale ».

MARTINI. Dichiaro di votare contro questo emendamento.

PRESIDENTE. Chi approva l'emendamento testè letto è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 10 con la modifica testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 10. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

L'onorevole De Luca ha presentato la proposta di un comma aggiuntivo, così formulato: « L'Ente metano, sotto la sorveglianza del comitato di cui all'articolo 12, provvede alla tenuta del libro dei proprietari e degli utenti di bombole di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge, con le modalità stabilite dal Regolamento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Comunico che, a seguito dell'approvazione dell'articolo 6-*bis*, il presente articolo assume il numero 11.

Art. 11.

I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati, su conforme parere della Commissione centrale dei prezzi, da un Comitato nominato con decreto del Ministro per l'industria e commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, composto di:

1° un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;

2° un rappresentante del Ministero del tesoro;

3° un rappresentante del Ministero delle finanze;

4° un rappresentante del Ministero dei trasporti;

5° un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi;

6° due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano;

7° un produttore di gas metano;

8° un distributore o trasportatore di gas metano;

9° due proprietari di bombole.

Il decreto di nomina designa il Presidente che è scelto fra i membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del comma precedente.

DE LUCA, *relatore*. Propongo di sopprimere al primo comma l'inciso: « su conforme parere dalla Commissione centrale dei prezzi », perchè si tratta di un organo temporaneo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento soppressivo proposto dal senatore De Luca. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11 con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Detto articolo assumerà, sempre in conseguenza dell'approvazione del 6-*bis*, il numero 12.

Art. 12.

I corrispettivi previsti dall'articolo 10 della legge affluiscono ad un fondo amministrato dal Comitato indicato nell'articolo precedente sul quale gravano le spese di:

1° collaudo e revisione delle bombole;

2° manutenzione delle valvole delle stesse bombole;

3° sostituzione delle bombole che, in occasione dei collaudi e delle revisioni, siano dichiarate non più idonee all'uso;

4° assicurazione per responsabilità civile verso terzi;

5° funzionamento del Comitato di cui all'articolo precedente;

6° punzonatura di cui all'articolo 1.

Sul fondo predetto grava anche ogni altra spesa di servizio nonchè l'importo della quota dovuta ai proprietari per l'uso delle bombole ai sensi dell'articolo 9 della presente legge.

DE LUCA, *relatore*. Al sesto punto propongo di sostituire alle parole: « punzonatura di cui all'articolo 1 » le altre « punzonatura delle bombole », perchè la legge prevede altre punzonature, oltre quella stabilita all'articolo 1.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento sostitutivo proposto dall'onorevole De Luca. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 con la modificazione testè approvata. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre per la ragione già più volte citata, detto articolo assume il numero 13.

Art. 13.

La vigilanza e il controllo della gestione del fondo di cui all'articolo precedente sono demandati ad un collegio di revisori nominato con decreto del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze, e composto da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro, delle finanze e della industria e commercio.

I revisori esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle Società per azioni in quanto applicabili.

(*È approvato*).

Art. 14.

Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di cui all'articolo 12 deve trasmettere ai Ministeri del tesoro, delle finanze e dell'industria e commercio un rendiconto accompagnato da una relazione fatta dal Collegio dei revisori.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

(*È approvato*).

Art. 15.

In caso di soppressione del fondo di cui all'articolo 13 le eventuali attività nette residue che risulteranno dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione saranno devolute allo Stato.

(*È approvato*).

Art. 16.

I servizi tecnici e amministrativi inerenti all'applicazione della presente legge sono svolti dall'Ente Nazionale Metano sotto la vigilanza del Comitato di cui all'articolo 12.

Le spese inerenti a detti servizi graveranno sul fondo di cui all'articolo 13.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Avverto che, sempre in seguito all'approvazione dell'articolo 6-*bis*, gli articoli 13, 14, 15 e 16 testè approvati, assumeranno rispettivamente i numeri 14, 15, 16 e 17.

Art. 17.

Nella prima applicazione della presente legge la prima rata del corrispettivo previsto dall'articolo 10 sarà comprensiva del contributo di conguaglio, previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale dei prezzi del 22 aprile 1948, n. 77, pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* del 26 dello stesso mese, dall'ultima applicazione del suddetto contributo alla data di entrata in vigore della presente legge.

L'onorevole De Luca ha presentato un emendamento sostitutivo dell'articolo 17, così formulato:

« L'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applica-

zione del contributo previsto dalle deliberazioni del Comitato interministeriale prezzi che istituiscono o che prorogano la Cassa Compensazione Metano ».

DE LUCA, *relatore*. Desidererei chiedere al rappresentante del Governo qualche chiarimento a proposito della Cassa Compensazione Metano, relativamente a quanto è disposto nell'articolo 17.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. La costituzione di tale cassa è stata disposta dal Comitato interministeriale dei prezzi perchè attualmente per le bombole in circolazione non viene pagato un compenso, ma tale compenso è compreso nel contributo che viene versato all'Ente Metano per ogni metro cubo di gas erogato. Quindi, se, mentre esiste questo contributo, si facesse anche pagare il corrispettivo ai possessori di bombole,essi pagherebbero due volte.

DE LUCA, *relatore*. Secondo l'articolo 17, l'obbligo di versare i corrispettivi di cui agli articoli 9 e 10 della presente legge decorre dal giorno in cui sia cessata l'applicazione del contributo previsto dalle deliberazioni del C. I. P. che istituiscono o che prorogano l'attività della Cassa di compensazione. Mi chiedo quando cesserebbe l'applicazione del contributo.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. L'applicazione del contributo cesserà dopo l'entrata in vigore della legge. L'articolo 17 ha la finalità di evitare che l'utente di bombole di metano sia sottoposto a doppio pagamento. Ora, se egli paga da una parte, evidentemente non deve pagare dall'altra, e perciò l'articolo 17 stabilisce che fino a quando dura la cassa di conguaglio, il contributo ad essa versato sarà comprensivo del corrispettivo; dopo che la legge entrerà in vigore, in virtù stessa del fatto che esisterà una nuova disciplina legislativa, l'organo amministrativo competente, cioè il Ministero dell'industria e commercio, dovrà, attraverso il C. I. P., provocare la delibera che sopprimerà la cassa di conguaglio. Tutto questo, in ogni modo, dovrà avvenire in sede amministrativa.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 17, nel testo presentato dall'onorevole De Luca. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Sempre per la ragione già detta, detto articolo assume il numero 18.

Art. 18.

Le perdite di bombole per causa di guerra, regolarmente denunciate e documentate, verificatesi in parchi costituiti promiscuamente da recipienti di proprietà dell'Ente Nazionale Metano e di proprietà di altre persone si presumono subìte dall'Ente medesimo e da dette persone in misura proporzionale ai quantitativi di bombole di rispettiva pertinenza.

I proprietari di bombole per metano affidate in comodato o locazione, distrutte o danneggiate a causa di eventi bellici, hanno diritto a ritenere le cauzioni loro versate fino a quando le competenti autorità non avranno riconosciuto il danno di guerra.

L'onorevole De Luca propone la soppressione del secondo comma di questo articolo.

DE LUCA, *relatore*. Il secondo comma di questo articolo contempla una questione di diritto. L'unico Ente che avesse affidato bombole in comodato o locazione, era l'Ente Metano. Una volta che abbiamo riconosciuto il diritto di proprietà all'Ente Metano, non vi è più ragione di mantenere questo comma, tanto più che per la liquidazione della cauzione non vi è ragione di una conciliazione amministrativa per derivazione di danno dalla guerra; tale accertamento è inutile in quanto un articolo specifico del Codice civile stabilisce che quando vi sia un comodato in seguito a *aestimatio*, il comodatario sopporta il rischio e quindi, verificatosi il danno, in questo caso per circostanze belliche, la cauzione resta legittimamente di proprietà dell'Ente Metano, proprietario in base alla legge.

Propongo pertanto la soppressione del secondo comma di questo articolo.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Accetto l'emendamento proposto dall'onorevole De Luca.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 18. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Pongo in votazione la proposta dell'onorevole De Luca tendente a sopprimere il secondo comma. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Resta così approvato l'intero articolo 18 costituito del solo primo comma, e che, sempre per l'approvazione dell'articolo 6-*bis*, divenuto articolo 7, assume il numero 19.

Art. 19.

Nulla è innovato per quanto concerne l'applicazione alla materia prevista dalla presente legge delle disposizioni riguardanti il controllo tecnico dei recipienti per gas compressi, liquefatti o disciolti e le relative attribuzioni dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione e dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione.

(*È approvato*).

Art. 20.

Il regolamento per l'esecuzione della presente legge sarà emanato su proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze e per i trasporti.

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Anche detti articoli, per la ragione già nota, assumono i numeri 20 e 21.

Art. 21.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

DE LUCA, *relatore*. Propongo la soppressione dell'articolo 21 in quanto, come è noto, per norma costituzionale le leggi entrano in vigore il quindicesimo giorno dopo la loro pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

ZIINO, *Sottosegretario di Stato per l'industria e commercio*. Vorrei osservare che, essendo necessaria la compilazione di un Regolamento per l'applicazione della legge, il rimandare brevemente l'entrata in vigore della legge appare opportuno, per rendere possibile la formulazione del Regolamento prima dell'entrata in vigore della legge.

DE LUCA, *relatore*. Sono disposto a ritirare il mio emendamento, ma mi riservo di discutere a fondo la questione di diritto in linea generale, tanto in Commissione quanto in Assemblea, quando se ne presenterà l'occasione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Questo articolo, naturalmente, assume il numero 22, dato lo spostamento verificatosi in seguito all'approvazione dell'articolo 6-*bis*. Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

DE LUCA, *relatore*. Dichiaro di rinunciare alla costituzione del pubblico registro, in seguito alla approvazione della legge, per quanto confermi i motivi logici e giuridici che hanno ispirato la mia proposta.

La riunione termina alle ore 12,35.